

12756-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 197/2003, e, quando
 dispensato d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

MARIA VESSICHELLI
GRAZIA MICCOLI
GIUSEPPE DE MARZO
ANGELO CAPUTO
ROBERTO AMATORE

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 14/10/2016

Sent. n. sez.
2578/2016

REGISTRO GENERALE
N.5533/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 16/10/2015 del TRIBUNALE di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso *la memoria deposita;*
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere
GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del GABRIELE MAZZOTTA

che ha concluso per *l'insussistenza del ricorso*

*Udito il difensore ~~Avv.~~ della parte civile, *Avv.* (omissis)
(omissis), che ha concluso per l'insussistenza del ricorso,
ha sottoscritto, per il ripetto del ricorso*

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16/10/2015 il Tribunale di Genova ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato (omissis) alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, in favore della parte civile (omissis), avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che Tribunale neppure aveva considerato le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva negato l'addebito e, in particolare, di avere pronunciato le minacce - peraltro neppure oggettivamente rilevabili nell'espressione contestata -, ponendo a fondamento della decisione le affermazioni della persona offesa, la quale aveva riferito vagamente in ordine all'episodio, senza indicare il contesto nel quale si sarebbe verificato. Aggiunge il ricorrente che la sentenza impugnata non aveva preso in esame il significato delle fotografie e il tenore dei messaggi acquisiti, dai quali emergeva il clima sereno e aveva trascurato di valutare il clima di esasperata e persistente conflittualità, che aveva condotto alla archiviazione di altro procedimento scaturito da una delle querele proposte dall'imputato nei confronti della (omissis).

2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al mancato rilievo della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000.

3. È stata depositata memoria nell'interesse della parte civile.

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente rilevato che la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione del ricorso in esame è stata effettuata nei confronti di uno soltanto dei due difensori del ricorrente. Tuttavia, il vizio procedurale *de quo* deve ritenersi sanato, a seguito della mancata comparizione in udienza dei difensori stessi.

A questa conclusione - di recente ribadita, sia pure con riferimento all'udienza camerale, da Sez. 2, n. 21631 del 04/02/2015, Esposito, Rv. 26377801 -, si addiuvano rilevando, innanzitutto, che l'omissione della comunicazione anzidetta, in ossequio ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, non dà luogo ad una nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 del codice di rito (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651).

Da tale osservazione discende che alla nullità in discorso è applicabile la sanatoria prevista dall'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi cogliere nella mancata comparizione del difensore regolarmente avvisato e del difensore



al quale l'avviso non è stato comunicato una rinuncia *per facta concludentia* (la cui configurabilità emerge dal raffronto dell'art. 184 cod. proc. pen. con la diversa formulazione l'art. 183, lett. a) del codice di rito) della parte da questi ultimi rappresentata a comparire all'udienza camerale.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Con riferimento all'accertamento dei fatti, si osserva che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.

In tale contesto, le argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata e dalla decisione di primo grado (è appena il caso di rilevare che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo: cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550), non sono incrinata, nella loro logicità, dalle considerazioni che, in altra vicenda, connotata dalla presenza anche di dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle del ^(omissis) e della (omissis), hanno condotto alla archiviazione del procedimento scaturito da una querela del primo.

Peraltro, anche la generica critica rispetto all'efficacia intimidatoria della frase pronunciata ("il mio scopo nella vita è farti piangere"): a) da un lato, non considera, in punto di diritto, che elemento essenziale del reato in esame è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 26167801); b) dall'altro, in punto di fatto, trascura di considerare che soprattutto la sentenza di primo grado ha dato ben



conto del contesto tutt'altro che sereno nel quale vivevano la fine del loro rapporto il (omissis) e la (omissis), come, peraltro, a dispetto dei documenti invocati, finisce per riconoscere lo stesso ricorrente, quando richiama il contenuto del sopra menzionato provvedimento di archiviazione.

3. Il secondo motivo è infondato, dal momento che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, d. lgs. n. 274 del 2000, dopo l'esercizio dell'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata solo quando, oltre all'imputato, anche la persona offesa non si oppone.

Tuttavia, come chiarito da Sez. U. n. 43264 del 16/07/2015, tale volontà di opposizione è da ritenersi sussistente nel momento in cui la persona offesa, come nel caso di specie, una volta costituitasi parte civile, formuli richieste risarcitorie (v., in particolare, il par. 9 della motivazione).

4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma il 14/10/2016

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Maria Vessichelli

